

Ricorso di Joël De Bry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 aprile 2004

(Causa T-157/04)

(2004/C 168/22)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 aprile 2004 Joël De Bry, residente in Woluwe-St-Lambert (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di compilazione della sua relazione relativa all'evoluzione di carriera per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente rileva anzitutto di essere stato valutato da un notatore di grado pari al suo e in concorrenza con lui per una promozione. Secondo il ricorrente, tale fatto creerebbe un conflitto di interessi in capo al suo notatore. Quest'ultimo non ne avrebbe informato l'APN, in violazione dell'art. 14 dello Statuto.

Inoltre, il ricorrente fa valere l'incoerenza tra le valutazioni della relazione contestata e le note che gli sono state attribuite. Egli invoca altresì la violazione dell'obbligo di motivazione nonché dei diritti della difesa in relazione con un'annotazione del notatore relativa alla pretesa inosservanza dell'orario normale di lavoro da parte del ricorrente.

Ricorso di Gerasimos Potamianos contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(Causa T-160/04)

(2004/C 168/23)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 aprile 2004 Gerasimos Potamianos, residente in Grimbergen (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale

di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'AASC di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta il rifiuto dell'autorità abilitata a stipulare contratti di rinnovare il suo contratto di agente temporaneo.

A tale proposito, si precisa che la decisione impugnata si basa esclusivamente sulla linea di condotta in materia di limiti delle prestazioni del personale non permanente in vigore alla DG RTD, che ha l'effetto di escludere dall'ambito d'assunzione tutti gli agenti che possiedono un'anzianità di più di sei anni al servizio della Commissione, anzianità superiore a quella di altri agenti ammessi a concorrere.

Secondo il ricorrente, tale limitazione sarebbe incompatibile con l'art. 12, primo comma, della normativa applicabile agli altri agenti, che fissa come finalità di ogni assunzione quella di garantire all'istituzione il concorso di agenti temporanei che possiedono le più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità. Essa sarebbe inoltre contraria alla decisione della DG ADMIN di autorizzare la proroga dei contratti di agente temporaneo 2b (bilancio di funzionamento) o 2d (bilancio di ricerca) di breve durata fino al 30 aprile 2004.

A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente fa valere inoltre la violazione del principio di non discriminazione, nonché l'esistenza nel caso di specie di uno sviamento di potere.

Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(Causa T-161/04)

(2004/C 168/24)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 aprile 2004 il sig. Gregorio Valero Jordana, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Massimo Merola, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.